



FNOMCeO

Roma, _____

DOTT. FRANCESCO DE ALBERTI
ORDINE MEDICI
LECCO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

E, p.c. AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI

OGGETTO:
➤ Certificati di iscrizione
online – imposta di bollo.

In ordine alla nota del 29 gennaio 2013 di codesto Ordine provinciale e facendo seguito alla Comunicazione n. 5 del 25 gennaio 2013 recante "Applicazione della imposta di bollo – Istanze rivolte agli Ordini tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copi e simili", si rileva che il rispetto della normativa in materia di imposta di bollo deve trovare applicazione anche ai certificati di iscrizione rilasciati in modalità online.

Si riportano di seguito due possibilità che l'Ordine scrivente potrebbe eventualmente adottare.

La prima soluzione utilizzata da qualche Università prevede che sui certificati di iscrizione online dovrà essere inserito un apposito spazio in alto a destra (Marca da bollo euro 14,62 a cura dell'interessato) dove il medico o l'odontoiatra potrà, salvo quando si possa far valere una legge di esenzione a seconda dell'uso che si farà del certificato stesso, applicare il contrassegno telematico di 14,62 euro che rechi data di emissione antecedente o contemporanea a quella del certificato (non successiva).

L'Ordine scrivente dovrebbe in questo caso declinare ogni responsabilità dalla mancata apposizione del contrassegno telematico sulla certificazione rilasciata mediante procedura online.

L'ipotesi sopra prospettata è quella più semplice, ma al tempo stesso non garantisce con certezza il rispetto della normativa fiscale. L'art. 22 del D.P.R. 642/72 dispone infatti che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutti i soggetti che abbiano sottoscritto,

ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

La soluzione più corretta e rispettosa della legge ai fini del rilascio del certificato online è senz'altro quella che prevede la modalità di pagamento dell'imposta in modo virtuale(cioè senza apposizione materiale del contrassegno telematico). Il pagamento dell'imposta di bollo sulle certificazioni si potrebbe effettuare con versamento con il modello F23 o con carta di credito al momento della richiesta del certificato.

Si rileva inoltre che, qualora l'istanza per il rilascio del certificato di iscrizione sia presentata in forma scritta, dovrà essere assoggettata anch'essa all'imposta di bollo di euro 14,62 (art. 3 della tariffa – Parte prima – Allegato A del D.P.R. 642/72).

Si ricorda che i certificati di iscrizione in bollo sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati. Pertanto l'Ordine scrivente dovrebbe comunque invitare i medici e gli odontoiatri iscritti all'Albo a usare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

È infatti un dovere delle amministrazioni pubbliche accettare le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del T.U. Gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47. Il dipendente di una pubblica amministrazione, che richiede o accetta certificati ed atti di notorietà o rilascia certificazioni che non contengano la clausola di esclusiva validità nei confronti dei privati, oppure che non accetta le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), commette una grave violazione dei doveri di ufficio. Inoltre, la mancata risposta alla richiesta di controllo sulle autocertificazioni entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dipendenti pubblici responsabili dell'omissione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

